

"NELLA GAIA FATTORIA ASD APS"

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita un'associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale denominata "Nella gaia fattoria ASD APS". La spendita della qualifica di associazione di promozione sociale o APS è subordinata all'iscrizione nel relativo registro.
2. L'associazione ha sede in San Giorgio di Piano (BO), Via Mignani n. 4. È facoltà dell'Assemblea Ordinaria variare la sede sociale all'interno dello stesso Comune, non configurandosi come modifica statutaria. Di tale variazione deve essere data tempestiva informazione all'Agenzia delle Entrate ed alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l'Associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui la stessa risulti affiliata.
3. È altresì facoltà dell'Assemblea ordinaria costituire sedi secondarie nel numero e nelle località che più riterrà opportune al fine di migliorare il raggiungimento degli scopi sociali, nonché svolgere la propria attività in sedi operative.

Art. 2 – Natura e durata

1. L'Associazione è retta dal presente statuto e disciplinata dal Codice del terzo settore e relativi provvedimenti attuativi, dalle disposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche introdotte anche dall'ordinamento sportivo e dalle disposizioni del Codice civile in quanto compatibili.
2. L'Associazione è un centro di vita associativa, è a carattere apolitico, aconfessionale e persegue esclusivamente finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale.
3. L'Associazione è senza fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, essendo il patrimonio destinato al perseguimento dei fini istituzionali.
4. L'Associazione è, altresì, caratterizzata dalla democraticità della struttura interna, dall'uguaglianza dei diritti e doveri di tutti gli associati, e quindi dall'uniformità del rapporto associativo, e dall'elettività delle cariche sociali.
5. Le attività vengono realizzate grazie all'apporto prevalente dei soci a titolo gratuito che collaborano nel rispetto delle proprie inclinazioni, competenze e disponibilità di tempo. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.
6. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro

IL SEGRETARIO

Roberto

IL PRESIDENTE

Giuseppe Chiozzi

retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

7. La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 – Finalità e scopi associativi

1. L'Associazione intende realizzare le seguenti **attività di interesse generale**:

- a) esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e l'organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive competitive e agonistiche, adattando le attività alle esigenze degli atleti, con particolare riferimento ai soggetti diversamente abili e comunque in stato di disagio psichico e/o fisico. L'associazione promuove le attività equestri, in particolare equitazione di campagna e riabilitazione equestre ed i centri estivi equestri e multisport. L'associazione è aperta alle aspirazioni e agli interessi degli associati nella programmazione delle attività sportive, anche se non attinenti a quelle sopraelencate. La gestione delle attività sportive presuppone inoltre la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, gestione improntata alla massima valorizzazione degli impianti sportivi per garantire, in particolare alle organizzazioni aderenti al medesimo Organismo sportivo, l'accesso alla pratica sportiva;
- b) prestazioni sociosanitarie anche attraverso interventi assistiti con gli animali – quali cavalli, asini e cani - con approccio zooantropologico, seguendo le “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” del 25 marzo 2015. Le attività potranno essere di zooantropologia assistenziale, una forma di co-terapia che si avvale della relazione con l'animale per promuovere il benessere della persona attraverso attività di sostegno e attività coadiuvanti, e di zooantropologia didattica che si occupa di educare alla corretta relazione con l'animale e di educare attraverso la relazione con l'animale;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa realizzate anche in collaborazione con Istituti scolastici, comunità di accoglienza di disabili e strutture per anziani, attraverso l'organizzazione di gite, corsi, stage, eventi finalizzati a educare a sani stili di vita e ad acquisire o riacquisire autonomia;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, finalizzate a promuovere il bene relazionale ed il dialogo intergenerazionale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale promosse dall'associazione, attraverso la realizzazione di corsi, gruppi di studio, seminari, convegni, ricerche ed elaborazione di materiale editoriale;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali attraverso l'organizzazione di corsi, seminari, momenti di sensibilizzazione;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, in Italia ed all'estero, utili al raggiungimento dello scopo sociale, destinati ai propri associati ed agli associati dell'ente

e/o degli enti di riferimento a carattere nazionale a cui l'associazione intenderà affiliarsi per perseguire i propri fini istituzionali;

- g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per il raggiungimento delle attività di interesse generale di cui sopra.
- h) Accoglienza temporanea di persone fragili od in difficoltà nei locali dell'associazione a scopo di rieducarle e dargli gli strumenti per vivere in autonomia nella società.
- i) Gestione di rifugi o altre strutture anche in comuni o regioni diverse da quello della sede sociale, attraverso eventuale partecipazione a bandi, in cui sia possibile organizzare attività di interesse generale richiamate nel presente statuto.

2. Tali attività sono dirette agli associati, relativi familiari e terzi.

3. Le attività vengono realizzate con finalità di natura civica (ad esempio attraverso progetti di educazione alimentare o di conoscenza e cura del cavallo e degli animali della fattoria e riscoperta delle tradizioni rurali), solidaristica (anche attraverso politiche di accesso alle attività che prendano in considerazione condizioni di fragilità dei partecipanti) e di utilità sociale (ad esempio attraverso la riabilitazione equestre, orti solidali, attività sociali e di accoglienza che coinvolgano disabili o persone in difficoltà o in situazioni di disagio). In generale attraverso tali attività si intende promuovere il benessere psico-fisico della persona, la valorizzazione del bene relazionale, la costruzione di una comunità solidale, l'educazione ad ogni età al rispetto delle persone e delle regole.

4. L'associazione potrà svolgere le proprie attività sul territorio nazionale ed anche all'estero.

5. L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, anche attività di somministrazione ai soci di **alimenti e bevande** come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

6. L'Associazione può svolgere attività di **raccolta fondi** anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

7. Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni.

8. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività organizzate.

9. Attività diverse:

Oltre alle attività di interesse generale indicate nello Statuto all'art 3 comma 1, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, **attività diverse**, anche di natura commerciale, purchè siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Affiliazione

1. L'associazione si affilia, mediante delibera del Consiglio Direttivo, ad una o più Federazioni sportive, Discipline sportive associate e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
2. Con riferimento all'attività sportiva, l'associazione accetta incondizionatamente le disposizioni statutarie e regolamentari del CONI, del CIO e degli organismi sportivi a cui si affilia con particolare riferimento alle norme antidoping, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organismi sportivi affilianti dovessero adottare nei relativi confronti, ivi incluse quelle relative a vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 5 – Soci

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo Settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento delle Associazioni di Promozione Sociale aderenti. L'associazione non si può in ogni caso qualificare come associazione di secondo livello ai fini del riconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica.
3. Rappresenta requisito di ammissione la manifestazione di interesse per lo svolgimento attivo delle attività di interesse generale promosse dall'associazione e l'impegno al rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti di cui si potrà dotare l'associazione.
4. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano. I soci hanno tutti gli stessi diritti e doveri conferiti loro dallo Statuto, nel rispetto del principio di uniformità del vincolo associativo. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all'art. 7 dello Statuto.
5. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa
6. È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

IL SEGRETARIO

Marina

IL PRESIDENTE

Giuseppe

7. All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato anche verbalmente, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.
8. Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi associati verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.
9. Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà in ogni caso esprimersi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda dell'aspirante socio.
10. Sull'eventuale rigetto della domanda, di cui dovrà essere data sempre comunicazione scritta e motivata all'interessato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.
11. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne, partecipa con il minore all'Assemblea dove esercita il diritto di voto ed elettorato attivo ma non passivo a meno che non abbia anche assunto la qualifica di socio.
12. In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

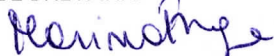
1. I soci sono tenuti a:

- a) rispettare Statuto e Regolamenti dell'Associazione e degli Enti affilianti a cui aderiscono;
- b) uniformarsi e ad ottemperare ad ogni deliberazione assunta dagli Organi dell'associazione, nonché ad accertarne le decisioni riguardanti l'attività dell'associazione;
- c) al pagamento del contributo associativo annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

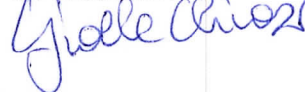
2. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione:

- a) del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali;
- b) dell'elettorato attivo e passivo quando maggiorenni. Tale diritto verrà esercitato automaticamente dal socio alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età;
- c) del diritto di frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale;
- d) di accedere ai Libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Art. 7 – Perdita della qualifica di associato

1. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, ma la qualità di socio si perde per:

a) recesso da parte del socio: ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.

b) morosità: Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità degli associati per mancato versamento della quota annuale trascorsi 3 mesi dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati.

c) venir meno dei requisiti per l'ammissione;

d) radiazione: nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e/o regolamentari e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi e dell'immagine sociali.

e) morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

La radiazione:

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

- 1) violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- 2) denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
- 3) adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- 4) produzione di gravi disordini durante le assemblee;
- 5) appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- 6) adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. La proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere invitato anche l'associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti.

La delibera adottata dall'Assemblea dei soci dovrà essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata anche a mano.

2. La quota associativa è personale, non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa senza rivalutabilità.

3. I soci receduti, radiati, esclusi o soggetti a scioglimento, non hanno diritto al rimborso del

IL SEGRETARIO

Flaminio

IL PRESIDENTE

Giuseppe

contributo associativo annuale versato.

Art. 8 – Esercizi sociali

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è formato da:

- quote associative,
- contributi degli associati;
- erogazioni e contributi di soggetti privati, di società ed Enti;
- contributi dello Stato, della Regione, del Comune, del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di promozione sportiva e di altri Enti e Istituzioni pubbliche e/o private;
- interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- donazioni e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- entrate e rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- cessione di beni e servizi ai soci e a terzi, con entrate derivanti anche da attività commerciali e produttive, svolte in maniera secondaria e quale complemento e supporto dall'attività istituzionale;
- rendite patrimoniali;
- ogni altra entrata o contributo di qualunque genere e tipo compatibili con le finalità degli Enti del Terzo Settore.

2. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Art. 10 – Rendiconto economico e finanziario

1. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, da redigere secondo il criterio di cassa o di competenza in ragione dei volumi di ricavi; deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale degli associati entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio sociale, termine estensibile a centoottanta giorni per esigenze anche di carattere organizzativo purché sia osservato il termine di deposito del bilancio nel registro unico nazionale del terzo

IL SEGRETARIO

Monica

IL PRESIDENTE

Giuseppe

settore.

2. Il bilancio deve restare depositato in copia presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti l'assemblea che lo deve approvare, affinché i soci possano prenderne visione, oppure sarà loro trasmesso via mail unitamente alla convocazione dell'assemblea. Ogni socio ha diritto di ottenerne copia, previa richiesta formale.
3. Qualora l'associazione svolga attività diverse da quelle di interesse generale, sarà cura del Consiglio Direttivo evidenziare nei documenti di bilancio la relativa natura secondaria e strumentale nonché il rispetto dei vincoli di legge per il relativo esercizio.
4. L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 21.
5. È fatto espresso divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che tale distribuzione non sia imposta dalla legge.
6. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste. Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà pertanto reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva destinati sempre alle finalità promosse dall'associazione o alla presentazione della richiesta di personalità giuridica.

Art. 11 – Organi sociali

1. Gli Organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci, organo sovrano;
- b) il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo;
- d) l'Organo di controllo, da eleggere nei casi previsti dalla Legge o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno ed al quale attribuire eventualmente anche le funzioni di revisore qualora in possesso dei necessari requisiti professionali.

Art. 12 – Assemblea generale degli associati – funzionamento

Partecipazione all'assemblea:

1. L'assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento del contributo associativo e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica tramite affissione presso la sede sociale l'elenco degli associati aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e le sue delibere vincolano tutti gli associati, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

IL SEGRETARIO

Florinda

IL PRESIDENTE

Giuseppe Chini

3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e deve essere convocata dal Presidente almeno 20 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e nelle eventuali sedi operative, e con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, come la comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.
4. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno. Proposte e mozione di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione e gli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. E' ammesso reclamo all'assemblea contro l'operato del Consiglio, da presentare prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
6. La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinati in corso di esecuzione che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
7. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
8. Le assemblee sono presiedute dal Presidente in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
9. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea e se necessario, nomina anche uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessario quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
10. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
11. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega, al massimo tre associati. Avranno diritto di voto, in assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'associazione.
12. Il diritto di voto è riconosciuto ai soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione. I minorenni sono rappresentati in assemblea, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione: ai minorenni può essere in ogni caso chiesto un voto consultivo.

IL SEGRETARIO

Marina

IL PRESIDENTE

Giuseppe

13. Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.
14. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

Art. 14 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio estensibile a centoottanta per esigenze anche di carattere organizzativo. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati o dall'organo di controllo laddove nominato. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.
2. Rientrano nelle competenze dell'Assemblea ordinaria:
 - a) l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, del bilancio di esercizio accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente ed eventualmente l'approvazione del bilancio preventivo e/o del bilancio sociale;
 - b) la definizione degli indirizzi e delle direttive generali dell'Associazione;
 - c) l'approvazione dei Regolamenti sociali interni, tra cui il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può prevedere la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle more di adozione di tale Regolamento gli aspetti procedurali possono essere definiti dal Consiglio Direttivo nel verbale di convocazione dell'assemblea;
 - d) l'elezione, ogni quattro anni, del Consiglio Direttivo ed eventualmente dell'Organo di controllo, anche monocratico, nonché la revoca dei relativi mandati e l'esercizio delle azioni di responsabilità;
 - e) delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
 - f) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
 - g) delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
 - h) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo, dai soci o dall'organo di controllo qualora nominato.
 - i) ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria.

Art. 15 – Validità assembleare

IL SEGRETARIO

Flaminio Rega

IL PRESIDENTE

Giuseppe Chiodi

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.
2. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 16 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

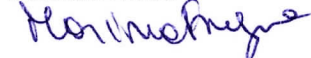
- a) sulle proposte di modifica dello Statuto sociale;
- b) sulla fusione, scissione e trasformazione dell'associazione;
- c) sullo scioglimento dell'associazione e sulle modalità di liquidazione.

- a) Per modificare lo statuto e per deliberazioni in merito alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione, occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo degli associati intervenuti o rappresentati per delega ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, e degli intervenuti in via telematica o rappresentati per delega. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
- b) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17 – Candidature alle cariche sociali.

1. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.
2. Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere soci effettivi dell'associazione e quindi essere in possesso indicati nel presente statuto;
 - b) non aver riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della Federazione di appartenenza e/o dell'Ente di promozione sportiva a cui risulta affiliata, del CONI e di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



- c) non trovarsi in una situazione di incompatibilità di cui al successivo art. 27 del presente Statuto.
3. Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a nove, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e dagli organismi sportivi. In particolare, è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
2. Il numero di consiglieri da eleggere sarà determinato, di volta in volta, dall'assemblea elettiva dei soci prima di procedere alla votazione. I consiglieri saranno eletti dall'assemblea stessa con scrutinio segreto.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
4. L'organo Consiglio Direttivo rimane in carica **quattro anni** e scade in coincidenza con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica. L'incarico può essere rinnovato, cioè i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
5. L'Assemblea di approvazione del bilancio indetta l'anno precedente a quello di scadenza del mandato delibera in merito ad eventuali variazioni del numero dei componenti l'organo.

Art. 19 – Poteri del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo Consiglieri; è convocato mediante comunicazione scritta diretta a ciascun consigliere da spedirsi, anche in modo informale o per e-mail, non meno di **otto** giorni prima della data della riunione. In assenza delle già menzionate formalità, il Consiglio è comunque validamente riunito se sono presenti tutti i suoi membri.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
3. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, nel rispetto delle linee programmatiche dell'Assemblea, per il conseguimento

IL SEGRETARIO

Manuela Neppe

IL PRESIDENTE

Giuseppe Di Vito

dell'oggetto sociale. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo cui potrà delegare i poteri che ritiene del caso.

4. Il Consiglio Direttivo può nominare commissione, ricercandone i membri anche al di fuori dell'ambito associativo, con incarichi specifici e limitati nel tempo.

5. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione;
- redige annualmente il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati ed eventualmente il bilancio preventivo e/o il bilancio sociale.
- amministra il patrimonio e decide sugli investimenti patrimoniale;
- determina l'importo delle quote associative;
- conferisce e revoca procure;
- determina l'importo dei compensi eventualmente spettanti a coloro i quali sono investiti di specifici compiti svolti a favore dell'Associazione;
- delibera sulle richieste di nuove adesioni o delega tale funzione a uno o più dei propri membri;
- delibera in merito all'esclusione per morosità
- delibera sulla radiazione degli associati con proprio giudizio motivato;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- attribuisce le deleghe ai singoli consiglieri;
- predispone eventuali Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari
- conferisce incarichi per il funzionamento dell'associazione; nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita dell'Associazione
- individua le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'Assemblea degli associati;
- delega il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- delibera su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati
- affida, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri
- ogni altro argomento o disposizione necessari e/o utili per il conseguimento dello scopo associativo, nonché previsti dal presente Statuto;

Art. 20 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo:

IL SEGRETARIO

Marina...

IL PRESIDENTE

Giuseppe Chiozzi

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario che alla riunione prenda parte la maggioranza dei consiglieri in carica.
2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti senza tenere conto degli astenuti.
3. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

Art. 21 – Decadenza dagli organi associativi

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, ad esempio per dimissioni o in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni tra i non eletti, alla carica di consigliere non eletto, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.
2. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, ad esempio dove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
3. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti o se il numero dei componenti risulta inferiore a tre, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio. I consiglieri, nelle more dell'Assemblea, dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
4. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla elezione del nuovo Presidente che sarà eletto attraverso nuove elezioni.
- 5.

Art. 22 – Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 23 – Poteri

1. Al Presidente e, nell'ambito dei loro poteri, agli eventuali Consiglieri delegati, spettano la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le riunioni e ne firma le delibere ed ha il potere di:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



- firmare lettere, mandati di pagamento, assegni e tutti gli atti d'ufficio;
 - dare esecuzione alle deliberazioni sociali;
 - rendere conto all'Assemblea dell'operato del Consiglio Direttivo;
 - sovrintendere all'ammissione ed all'osservanza dello statuto.
- in caso d'urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva

Art. 24 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente rimane in carica per gli affari ordinari e deve convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per la rivalutazione delle cariche associative con l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo da parte dell'Assemblea.

Art. 25 – Il Segretario

1. Il Segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati e provvede a depositarne copia presso la sede sociale.

Art. 26 – Pubblicità e trasparenza degli atti

1. La nomina e la variazione dei titolari degli organi associativi devono essere comunicati agli enti di promozione e alle federazioni di appartenenza unitamente a copia del verbale. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale trasparenza e pubblicità degli atti relativi all'associazione con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali. I documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera una copia dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 27 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei rappresentanti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei rappresentanti degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, con l'esclusione del delegato. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di uno o più Enti del Terzo Settore per fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

IL SEGRETARIO

Rosina

IL PRESIDENTE

Giuseppe Chizz

Art. 28 – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva e/o dall'Ente di promozione sportiva di riferimento.
2. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione del presente statuto che possa formare oggetto di compromesso e che verta sulle materie da devolvere al giudizio degli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che il Collegio arbitrale composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzione di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con raccomandata A.R. da inviare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito un pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede in Bologna e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art. 29 – Norme finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice civile ed alle leggi vigenti in materia e, se applicabili, le norme stabilite dal CONI o dalle Federazioni Sportive e/o dagli Enti di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata.



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA

Registrato il 21/3/2025 Serie 3 al N. 367

Pagato €

(Euro)

IL DELEGATO*

Gino Calzavara

Firma in delega del Direttore Provinciale Antonio Cologno

IL SEGRETARIO

Maninobry

IL PRESIDENTE

Giuseppe Cini